



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione
Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio
DIV. 1^ - Relazioni sindacali, servizi comuni

A tutti i Direttori
Generali e i Dirigenti
del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Sedi Centrali di ROMA:
Via Caraci, 36
Viale dell'Arte, 16
Via Nomentana, 2

All'Organo Centrale di Sicurezza
Viale del Policlinico 2
Roma
segreteria.nato-principale@pec.mit.gov.it

E p.c. Al Medico Competente Dr.
Vincenzo Galassi
vincenzo.galassi@gmail.com
Pec: vincenzo.galassi05@pec.it

Alla Società Sintesi
Pec: sintesispa@pec.sintesispa.it

OGGETTO: Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a rischi lavorativi – Monitoraggio 2024.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e giusto D.M. n. 155/2024 di individuazione dei Datori di Lavoro, si ricorda che questi ultimi devono provvedere alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali ai sensi delle vigenti normative.

In adempimento delle previsioni di legge, occorre pertanto dar corso alla consueta puntuale attività di monitoraggio, inerente alla Sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la massima tutela a tutti i dipendenti delle sedi centrali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di competenza e, in particolare, per le sedi di Via Nomentana n°2 e sedi collegate, Via Caraci n°36 e Viale dell'Arte n°16.

I vigenti Documenti di valutazione del rischio (DVR), per le sedi sopra richiamate,

esaminati tutti i fattori di rischio plausibilmente presenti nelle sedi di lavoro, prevedono la possibile presenza dei seguenti rischi all'interno di ciascuna sede, affidando al medico competente il compito di effettuare il dovuto monitoraggio:

- 1) **Rischio videoterminali VDT** (Titolo VII, art. 176 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);
- 2) **Rischio alcol – droghe per autisti/magazzinieri/portieri (analisi del sangue)** (L. n. 125/01, D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.). Il medico competente, nel corso della sua attività di sorveglianza sanitaria preventiva, periodica o su richiesta del lavoratore, individua i controlli dovuti per le suddette categorie di lavoratori.

Si ricorda che i lavoratori addetti ai videoterminali VDT sono quelli che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali (20 ore), dedotte le pause obbligatorie di 15 minuti ogni due ore di attività. Utilizzo sistematico o abituale vuol dire che l'uso del VDT è una parte necessaria e costante dell'attività lavorativa e, quindi, non un uso saltuario, occasionale, per tempi ridotti.

Ogni possibile segnalazione di esposizione a rischio diverso da quelli suddetti, se eventualmente sospettata, potrà essere effettuata al Servizio di Prevenzione e Protezione di ciascuna sede e alla Divisione 1[^], per i necessari accertamenti.

In tale contesto, il compito del Medico Competente è quello di effettuare una specifica visita tesa al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione cui è adibito il dipendente, per valutare quali siano i potenziali rischi alla stessa sottesi. L'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce, a tal uopo, che la sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **“visita medica preventiva”** (relativa al primo controllo di un soggetto mai sottoposto a sorveglianza sanitaria, quando avviato inizialmente alla mansione a rischio);
- b) **“visita medica periodica”** (inerente a un'unità di personale già visitata dal Medico Competente e in possesso di una precedente idoneità alla mansione specifica, alla scadenza del periodo indicato dal Medico);
- c) **“visita medica in occasione del cambio mansione”** (inerente a un dipendente già sottoposto a sorveglianza sanitaria, in occasione di un cambiamento di mansione che comporti una modifica dei rischi cui è esposto il lavoratore);
- d) **“visita medica precedente alla ripresa del lavoro”** (inerente ai dipendenti che si siano assentati dal lavoro per più di 60 giorni continuativi, al fine di verificarne l'idoneità);
- e) nonché eventuale visita medica **“su richiesta del lavoratore”**, pur in assenza di segnalazione del proprio Ufficio, solo se ritenuta da Medico Competente connessa a possibili rischi legati all'attività lavorativa svolta (in questo caso potrà essere avanzata istanza dal lavoratore ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., fornendo in allegato, in busta chiusa e riservata al medico, le motivazioni della richiesta).

A tal fine occorre che i Dirigenti di ogni Struttura provvedano alla segnalazione dei dipendenti che, nello svolgimento dei compiti assegnati presso ciascun Ufficio, siano

esposti ai rischi suddetti (attestandone necessariamente le relative mansioni, la durata e la tipologia di esposizione), utilizzando i modelli di scheda predisposti e forniti in allegato alla presente.

Essendo fondamentale l'accertamento puntuale delle effettive situazioni di lavoro e, trattandosi di visite a carattere oneroso per l'Amministrazione, si preavvisa che non potranno essere accettate schede compilate in modo difforme dal previsto, oppure auto-compilate dal dipendente interessato e sottoscritte dal medesimo, ma non attestate dal Dirigente dell'Ufficio, oppure trasmesse con dati insufficienti.

Delle proprie valutazioni in merito all'esposizione, o meno, ai rischi professionali e relativa segnalazione positiva o negativa del proprio personale, ciascun Dirigente dovrà fornire a ogni dipendente la massima informazione, garantendo comunque il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n°196/2003 e dal D.Lgs. n° 101/2018 (Reg. UE 2016/679), in materia di riservatezza e trattamento dei dati sensibili.

Al riguardo, si evidenzia come, ai sensi di legge, ogni Dirigente non possa attribuire ad un dipendente mansioni specifiche che lo esponano a rischi lavorativi per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria senza essere in possesso del relativo giudizio di idoneità, in corso di validità, rilasciato dal Medico Competente. In caso contrario, ogni potenziale conseguenza sarà addebitabile al Dirigente medesimo in ipotesi di evento avverso o per intervento degli Organi di Vigilanza, per violazione dell'art. 18, comma 1, lett. g) e comma 1, lett. b) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.

Su quanto sopra e su tutti gli argomenti inerenti alla sicurezza e salute sul lavoro, occorre richiamare l'attenzione di tutti i Dirigenti in servizio sull'obbligo istituzionale di controllo e vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione in tema di sicurezza e salute, nell'ambito della propria competenza.

È doveroso, infatti, ricordare le previsioni di corresponsabilità dei Dirigenti, unitamente ai Datori di Lavoro, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n°81/2008, anche senza delega formale, e che a tutti i Dirigenti sono assegnate le attività di organizzazione e gestione del personale, compiti che devono necessariamente essere svolti con riguardo alle disposizioni legislative in materia di igiene sul lavoro e sicurezza, ex art. 16, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n° 165/2001.

Tutto ciò premesso, per un effettivo monitoraggio aggiornato al 2024, le SS.LL. sono invitate a far pervenire alla Divisione 1^a di questa Direzione Generale, **l'elenco di tutto il personale in servizio** presso ciascuna Struttura (ivi compresi i c.d. stagisti, interinali, collaboratori a contratto), **suddiviso per sede di lavoro, ripartito su due tabulati sottoscritti dal Dirigente competente, i quali diano atto delle seguenti categorie di dipendenti:**

- **dipendenti non esposti a rischio, di nuova assunzione oppure già in servizio.** Rispetto a questi ultimi, ove risulti una variazione in ordine alle rilevazioni intervenute nell'ambito del precedente monitoraggio, si deve procedere alla eliminazione dei nominativi inseriti nell'elenco che sarà trasmesso;
- **dipendenti esposti ai rischi regolamentati, allegando in tal caso, per ciascuno di essi, la scheda di segnalazione (secondo i modelli allegati A.1 e A.2) integralmente compilata e sottoscritta dal Dirigente competente e vistata dal**

dipendente interessato. In questo ultimo elenco dovranno obbligatoriamente essere ricompresi (e specificatamente indicati) anche quei dipendenti che abbiano un giudizio di idoneità con prescrizioni del Medico Competente con una riduzione dei tempi di utilizzo del VDT anche al di sotto del limite delle 20 ore settimanali, come sopra specificato, per il rinnovo periodico della sorveglianza sanitaria alla scadenza fissata dal sanitario, che rimane per costoro obbligatoria fino ad espressa totale cessazione della mansione, così come eventualmente attestata solo dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza.

Invece, solo **nel caso di visita medica su richiesta del lavoratore considerato "a rischio"**, andrà utilizzata la **scheda di segnalazione modello B**, integralmente compilata e sottoscritta dal dipendente interessato, vistata e trasmessa dal Dirigente competente, quale istanza avanzata dal lavoratore ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., fornendo a questa Direzione contestualmente in allegato, **in busta chiusa e riservata al Medico Competente, apposita relazione del dipendente, eventualmente corredata da documentazione sanitaria ritenuta utile alla valutazione**, circa le motivazioni della richiesta che saranno oggetto, come previsto dalla normativa, di appropriata valutazione da parte del Medico Competente. Se la richiesta verrà ritenuta correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, il sanitario provvederà all'effettuazione della visita al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specificata.

Inoltre, con carattere di estrema rilevanza, al fine di adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., nell'interesse della salute del lavoratore e di chi dirige o è preposto ad un Ufficio con unità di personale assegnato, oltre al caso di Ordini di Servizio di trasferimento, o mobilitazione di personale in genere, andrà **comunicato immediatamente alla Divisione 1[^]** di questa Direzione Generale:

- **il trasferimento di un dipendente da un ufficio ad un altro della sede centrale** (specie se interno alla stessa Struttura e pertanto non disposto dallo scrivente Direttore Generale); in tal caso sarebbe opportuno che copia del giudizio di idoneità alla mansione, emesso dal Medico Competente, fosse inviata (nel fascicolo personale, in busta chiusa e riservata) dal Dirigente dell'Ufficio di provenienza al Dirigente dell'Ufficio di destinazione, per basilare conoscenza;
- **il cambiamento di mansioni del lavoratore** che, pur restando nello stesso ufficio, risulti **esposto a rischio diverso dal precedente**, per cui dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per il nuovo tipo di rischio individuato e non più per le mansioni rischiose oggetto di precedente segnalazione;
- **la cessazione dell'esposizione ad un rischio precedentemente segnalato**, per nuova attribuzione di mansioni nell'ambito della Struttura di appartenenza, che non comporti rischi espositivi;
- la conferma da parte del Dirigente dell'Ufficio ove il dipendente presta servizio, di presa visione del **giudizio di idoneità con prescrizione/limitazione** del Medico Competente, e di un suo conseguente adeguamento a quanto prescritto, a tutela della salute del lavoratore;

- **la cessazione del rapporto di lavoro**, a qualunque titolo, per l'informazione d'obbligo e le conseguenti incombenze a carico del Medico Competente dell'Amministrazione, così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. g-*bis*) del menzionato Decreto.

Si resta in attesa dei suindicati elenchi, **entro il 20 ottobre 2024**, da trasmettersi direttamente alla Divisione 1^ di questa Direzione Generale (all'indirizzo PEC dg.personale-div1@pec.mit.gov.it) che provvederà successivamente all'invio a visita dei dipendenti esposti, alla cadenza prevista da certificati di idoneità.

Si raccomanda la giusta informativa della presente circolare a tutto il personale interessato.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Fiammetta Furlai

Firmato digitalmente da

Fiammetta Furlai

O = MiMS
C = IT



Alessia Di
Caprio
30.09.2024
18:53:34
GMT+02:00